

EDDYSTONE

LIGHTHOUSE NEWS



UIF: attenzione agli indicatori di anomalia

L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) in data 18 aprile 2016 ha pubblicato una comunicazione in cui ha posto l'accento sull'importanza, in un contesto di sensibile crescita della minaccia terroristica, di assicurare la capacità dei destinatari degli obblighi di cui al d.lgs. n. 231 del 2007 di rilevare elementi di sospetto riconducibili al suo finanziamento ([documento integrale](#)).

Nello specifico è richiamata una valutazione particolarmente attenta degli indicatori di anomalia emanati con riferimento alle diverse categorie di destinatari degli obblighi di segnalazione ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. n. 231/2007 e, in particolare, di quelli contenuti nell'apposita sezione riguardante il finanziamento del terrorismo del Provvedimento adottato, su proposta della UIF, dal Governatore della Banca d'Italia in data 24 agosto 2010

(indicatori n. 20 e n. 21).

In particolare è richiesta la massima valorizzazione del patrimonio informativo tramite:

- l'acquisizione di informazioni approfondite e aggiornate sul profilo soggettivo del cliente;

- l'attenta verifica della ricorrenza del medesimo o dei soggetti ad esso collegati nelle "liste" delle persone e degli enti associati ad attività di finanziamento del terrorismo;

- la sottoposizione di detti soggetti a indagini o processi penali per circostanze attinenti al terrorismo ovvero la riconducibilità degli stessi ad ambienti del radicalismo o estremismo;

- la consultazione ai predetti fini su base continuativa di fonti aperte e social media.

Inoltre occorre assicurare l'adeguamento delle procedure di selezione automatica delle operazioni anomale adottate ai

sensi dell'art. 6 del citato Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia.

A tale riguardo occorre calibrare i parametri oggettivi in funzione del crescente rischio di finanziamento del terrorismo, avendo riguardo in particolare all'operatività in settori caratterizzati dalla presenza di clienti occasionali e a quella che transita su conti di corrispondenza o conti assimilabili.

I soggetti tenuti agli obblighi di segnalazione, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e con le modalità ritenute più idonee, dovranno sensibilizzare il personale e i collaboratori incaricati della valutazione delle operazioni, diffondendo opportune indicazioni ai fini del contrasto del terrorismo.

Eventuali operazioni sospette riconducibili al finanziamento al terrorismo devono essere segnalate all'UIF tempestivamente.

Workshop Eddystone Controlli interni - 7 luglio 2016

Il giorno **7 luglio 2016** si terrà il workshop gratuito organizzato da Eddystone, rivolto agli operatori del settore finanziario avente ad oggetto "L'ecosistema dei controlli interni negli intermediari finanziari: gli impatti delle Direttive comunitarie e l'influenza delle prassi di vigilanza".

L'evento si terrà a **Milano Via Delle Ore, 3** presso la sede dell'AMBROSIANEUM Fondazione Culturale.

L'iscrizione può essere effettuata inviando una email all'indirizzo di posta direzione@eddystone.it

Brochure in allegato

[Registrati al Workshop](#)

Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
tel. 02 65 72 823
www.eddystone.it
Contatti:
Massimo Baldelli (AD)
Avv. Guido Pavan



SCHEDE & SCHEMI

Servizio in

abbonamento:

- rassegna normativa
- approfondimenti
- checklist

Richiedi info a

direzione@eddystone.it



ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

CONSOB: Valutazione delle competenze e conoscenze

In data 22 marzo 2016 l'ESMA ha pubblicato la traduzione nelle lingue ufficiali UE degli Orientamenti in relazione all'uniforme applicazione delle previsioni della Direttiva 2014/65/UE ("MIFID II") per la valutazione delle conoscenze ed esperienze nel settore finanziario ([documento integrale](#)).

L'Esma ha pubblicato i suddetti Orientamenti sulla valutazione delle conoscenze e competenze che si applicano in relazione alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento elencati nella sezione A e dei servizi accessori elencati nella sezione B dell'allegato I della direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID II).

Tali orientamenti specificano i criteri di valutazione delle conoscenze e competenze richieste ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva MiFID II, in conformità con l'articolo 25, paragrafo 9, della medesima direttiva.

In particolare gli orientamenti hanno la finalità di promuovere una maggiore convergenza nelle conoscenze e competenze del personale addetto alla prestazione di consulenza in materia di investimenti o alla fornitura ai clienti di informazioni riguardanti strumenti finanziari, depositi strutturati,

servizi di investimento o servizi accessori.

Gli intermediari, pertanto, sono chiamati ad assicurare che il personale conosca, comprenda e applichi le politiche e le procedure interne adottate al fine di garantire la conformità con la direttiva MiFID II.

Al fine di provvedere un'adeguata applicazione dei requisiti in materia di conoscenze e competenze, gli intermediari dovrebbero assicurare che il personale possieda i livelli di conoscenze e competenze necessari per adempiere ai propri obblighi, in funzione della portata e del livello dei servizi pertinenti che vengono forniti.

A tale riguardo occorre definire chiaramente le responsabilità del personale e assicurare che vi sia una chiara distinzione nella descrizione delle responsabilità delle figure addette alla prestazione di servizi di consulenza e alla fornitura di informazioni.

Inoltre occorre condurre, con frequenza almeno annuale, una revisione interna o esterna delle esigenze di sviluppo e formazione dei membri del personale, valutare l'evoluzione del quadro normativo e prendere le misure necessarie per ottemperare a tali

requisiti. Questa revisione dovrebbe inoltre garantire che il personale possieda qualifiche idonee, mantenga e aggiorni le proprie conoscenze e competenze attraverso un percorso continuo di formazione o sviluppo professionale pertinente alla propria qualifica, nonché tramite la specifica formazione richiesta in previsione dell'offerta di eventuali nuovi prodotti di investimento da parte dell'impresa.

In questo ambito la Funzione di Compliance è chiamata a valutare ed esaminare il rispetto dei presenti orientamenti. Le risultanze delle valutazioni sull'attuazione e l'efficacia del sistema generale di controllo per le attività e i servizi di investimento devono essere incluse nella relazione della Funzione di Compliance agli organi aziendali.

In tale contesto Eddystone assiste gli intermediari finanziari nell'adeguamento agli orientamenti Esma sia in termini di valutazione del livello di conoscenza ed esperienza del personale sia in termini di realizzazione di corsi di formazione aziendali interni personalizzati per rispondere alle specifiche esigenze del singolo intermediario.

"occorre condurre, con frequenza almeno annuale, una revisione interna o esterna delle esigenze di sviluppo e formazione dei membri del personale"



ATENA®

Il diagnostico per la verifica dell'Archivio Unico Informatico *

- ✓ Veloce e semplice da installare
- ✓ Facile da usare
- ✓ Oltre 100 queries che analizzano l'AUI
- ✓ [Clicca qui per vedere la demo](#)

* Conforme agli standard tecnici del Provvedimento sulla tenuta dell'AUI del 3 aprile 2013 di Banca d'Italia

Eddystone Srl - Via della Moscova 40/7 - 20121 Milano - Tel. +39 02.65.72.823



Mediatori creditizi e consorzi sotto la lente dell'OAM

L'Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi (OAM) ha intensificato la propria attività di controllo sui soggetti che esercitano l'attività di intermediazione del credito.

In particolare in data 15 aprile 2016 l'OAM ha pubblicato la comunicazione n.8/16 fornendo chiarimenti in merito alla operatività di consorzi o società consortili costituiti da agenti in attività finanziaria ([documento integrale](#)).

Nell'ambito dell'attività di vigilanza effettuata dall'OAM infatti è emersa la presenza nel mercato di società consortili costituite da agenti in attività finanziaria operanti in maniera non conforme alla normativa di riferimento e in posizione di disparità con gli altri operatori del settore.

Avvalendosi dell'operatività dei predetti consorzi, i consorziati riescono ad aggirare la disciplina di settore ed, in particolare, il principio del mono-mandato sancito dall'art. 128-quater, comma 4, del TUB, nonché le norme stabilenti vincoli ed assetti organizzativi e di controllo determinando un indebolimento della protezione del consumatore.

Dalle verifiche compiute è emerso che l'attività delle società consortili non si è limitata al coordinamento e all'organizzazione in comune di determinate fasi dell'attività delle imprese consorziate, ma è sconfinata nell'effettivo esercizio dell'attività di intermediazione nel credito, riservata agli agenti in attività finanziaria.

In particolare, è emerso come l'attività dei singoli agenti in attività finanziaria, quali la promozione e/o conclusione di contratti per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, non fosse mai nettamente separata dall'attività di coordinamento svolta, invece, dalla società consortile.

Attraverso tale modus operandi, gli agenti in attività finanziaria consorziati si spogliano di ogni struttura decisionale ed organizzativa, per attribuirle in capo alla società consortile. In tal modo l'operatività dell'agente in attività finanziaria si riduce a mero strumento di vendita di prodotti finanziari, gestiti complessivamente dalla società consortile.

La titolarità dei poteri decisionali ed organizzativi comporta lo svolgimento di una attività di

promozione di contratti per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma da parte di un soggetto - la società consortile - non iscritto agli elenchi tenuti dall'Organismo la cui violazione è punita ai sensi dell'art. 140-bis, del TUB. Nella comunicazione l'OAM stabilisce quali sono le condizioni affinché gli agenti in attività finanziaria possano avvalersi dell'operato dei consorzi o società consortili.

Prosegue inoltre l'attività di vigilanza nei confronti delle società di mediazione creditizia che devono adeguare i propri assetti organizzativi e dei controlli interne al Decreto del MEF del 22 gennaio 2014 ed alla relativa Circolare OAM n. 17/14 nonché alla disciplina in materia antiriciclaggio.

Tale previsioni richiedono l'adozione di adeguati presidi di controllo interno, autonomi e indipendenti rispetto alle funzioni operative, come l'esternalizzazione della funzione di compliance e antiriciclaggio, nonché la predisposizione della relazione sui requisiti organizzativi. Tali attività rientrano nell'ambito dei servizi offerti da Eddystone alle società di Mediazione Creditizia

“Prosegue l'attività di vigilanza nei confronti delle società di mediazione creditizia che devono adeguare i propri assetti organizzativi e dei controlli interne alle vigenti disposizioni regolamentari”



Eddystone: un faro puntato sulle vostre esigenze

Servizi offerti:

- Consulenza organizzativa
- Corsi di Formazione
- Funzione Compliance
- Funzione Antiriciclaggio
- Funzione Internal Audit
- Funzione Risk Management
- Organismo di Vigilanza 231
- Simulazione di ispezioni

Specializzata in:

- MiFID
- ICAAP
- Market Abuse
- Rischi operativi
- Antiriciclaggio
- Modello di Organizzazione 231
- Rapporti con Autorità di Vigilanza
- Istanze di autorizzazione



Eddystone Srl - Via della Moscova 40/7 - 20121 Milano - Tel. +39 02.65.72.823

La formazione obbligatoria degli intermediari

Gli intermediari finanziari devono assicurare l'erogazione annuale di corsi di formazione al personale interno e agli esponenti aziendali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, sia di legge che regolamentari.

Si ricorda, tra le altre, l'obbligo di formazione in materia antiriciclaggio diretto al personale che cura la relazione con la clientela e diretto al personale che gestisce l'AUI, le SARA e la valutazione delle operazioni sospette.

Un altro obbligo di formazione è posto a carico delle SGR, sia a quelle che gestiscono i fondi alternativi (FIA) e sia a quelle che gestiscono fondi tradizionali (UCITS).

Infatti l'applicazione in Italia della

direttiva AIFM impone alle SGR di assicurare su base periodica specifiche sessioni di addestramento e formazione (cd induction session) rivolte agli esponenti aziendali, consiglieri di amministrazione e alta direzione (es. direttore generale, CFO, COO, CRO, CAE) in merito alla normativa del settore finanziario (UCITS, AIFMD, MIFID2, MAR).

Eddystone tramite la propria attività di studio e ricerca, progetta e realizza Corsi di Formazione Aziendali Interni (cd. "In-House") personalizzati per rispondere alle specifiche esigenze del singolo Intermediario.

I corsi di formazione sono erogati sia presso la sede di Eddystone sia direttamente presso la sede

dell'Intermediario.

La formazione in aula è integrata dalla consegna del materiale didattico costituito dalle presentazioni e dalle relazioni predisposte da Eddystone, unitamente all'attestato di partecipazione al corso.

I corsi sono tenuti dai Professionisti di Eddystone che, nel corso degli anni, hanno maturato specifiche competenze operative nonché ampia esperienza come relatori in convegni e workshop sui temi oggetto dei programmi formativi.

Tra i Corsi di Formazione, costituiti da moduli base e moduli avanzati di 2 o 4 ore, si segnalano i moduli in materia Antiriciclaggio, sui seguenti temi: adeguata verifica della clientela, tenuta dell'AUI, segnalazione operazioni sospette,



Schema di approfondimento per gli abbonati:
Verifica sulla Funzione di Compliance

GIOVEDÌ
7
LUGLIO
Registrati al Workshop Controlli interni

Diritto Bancario 28/4/2016
MiFID II: le novità dei nuovi Orientamenti ESMA sugli strumenti di debito complessi e depositi strutturati

Consob/Banca d'Italia:
Inviare entro 30 giorni dalla delibera dell'assemblea di approvazione del bilancio la relazione annuale della Funzione Compliance



KEEP
CALM
AND
CALL
EDDYSTONE



Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
Tel. +39 02.65.72.823
www.eddystone.it

Massimo Baldelli (AD)
m.baldelli@eddystone.it

Avv. Guido Pavan (partner)
g.pavan@eddystone.it

Seguici anche su





WORKSHOP GRATUITO EDDYSTONE

L'ecosistema dei controlli interni
negli intermediari finanziari:
gli impatti delle Direttive comunitarie e
l'influenza delle prassi di vigilanza

Milano, 7 luglio 2016

Partecipazione libera per intermediari finanziari fino ad esaurimento posti (al massimo due partecipanti per intermediario). L'iscrizione può essere effettuata inviando una email all'indirizzo di posta direzione@eddystone.it

[Registrati al workshop](#)

INTERVENTI DEI RELATORI

Quadro normativo: dalle Direttive comunitarie ai Regolamenti nazionali

Il ruolo del Consigliere indipendente con delega ai controlli e all'internal auditing

Linee guida per l'attività di vigilanza del Collegio Sindacale

Internal Audit: tra standard professionali e prassi di vigilanza

Coffee break

Compliance: una sfida continua

Impatti della IV Direttiva Antiriciclaggio sulla Funzione Antiriciclaggio

Il ruolo dell'ODV 231

Q&A

INFORMAZIONI E LOCATION

7 luglio 2016 dalle **9:00** alle **13:00**

AMBROSIANEUM Fondazione Culturale

Via Delle Ore, 3 Milano

Per info e iscrizioni: direzione@eddystone.it

EDDYSTONE


Ambrosianeum
Fondazione Culturale

RCC
MILANO LONDON